



Lavori di risanamento strutturale di opere in c.a. (pareti a vista presso vari edifici tra i quali ed. 1, 2, 5b e 6; intradossi solai cunicoli ecc.) - Intervento Edifici 1 e 2.

Ripartizione Edilizia - U.T.I.E.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



**Lavori di risanamento strutturale di opere in c.a. (pareti a vista presso
vari edifici tra i quali ed. 1, 2, 5b e 6; intradossi solai cunicoli ecc.)
Intervento Edifici 1 e 2**

CIP (codice identificativo progetto):	MSA00.1801L
CUP (codice unico progetto):	E61J17000060005
CIG (codice identificativo gara):	8204348A24

Progetto validato con atto del Responsabile del procedimento del 13/11/2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

università degli studi di napoli federico ii





INDICE

PARTE I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
art. 2 TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL'APPALTO	3
art. 3 STATO DEI LUOGHI, SOPRALLUOGO	4
PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
art. 4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	5
art. 5 DOCUMENTI DI CONTRATTO	5
art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	5
art. 7 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	5
art. 8 DOMICILIO DEI CONTRAENTI, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE	6
art. 9 OSSERVANZA DI PROTOCOLLI, CODICI E PIANI	6
PARTE III - GARANZIE	7
art. 10 GARANZIA DEFINITIVA	7
art. 11 COPERTURE ASSICURATIVE	7
PARTE IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE	8
art. 12 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	8
art. 13 PROROGHE	9
art. 14 PENALI	9
art. 15 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	9
art. 16 SOSPENSIONE DEI LAVORI	10
art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	10
PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA	11
art. 18 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	11
art. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO	11
art. 20 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
art. 21 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO	12
art. 22 RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	13
art. 23 REVISIONE PREZZI	13
art. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	13
art. 25 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	13
PARTE VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	15
art. 26 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	15
art. 27 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	15
art. 28 DIREZIONE DEI LAVORI	16
art. 29 MATERIALI DI DEMOLIZIONE, TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA	16
art. 30 VARIAZIONE DEI LAVORI	16
art. 31 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	16
PARTE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	18
art. 32 NORME DI SICUREZZA GENERALI	18
art. 33 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	18
art. 34 PIANI DI SICUREZZA	18
art. 35 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	19
art. 36 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	19
PARTE VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	20
art. 37 SUBAPPALTO	20



<i>art. 38 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI</i>	20
PARTE IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	21
<i>art. 39 CONTROVERSIE</i>	21
<i>art. 40 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA</i>	21
<i>art. 41 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>	22
PARTE X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	23
<i>art. 42 ULTIMAZIONE DEI LAVORI</i>	23
<i>art. 43 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI</i>	23
<i>art. 44 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE</i>	23
PARTE XI - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI	24
<i>art. 45 LAVORI A MISURA</i>	24
<i>art. 46 LAVORI A CORPO</i>	24
<i>art. 47 LAVORI IN ECONOMIA</i>	24
<i>art. 48 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA</i>	25
<i>art. 49 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI</i>	25
PARTE XII - NORME FINALI.....	28
<i>art. 50 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE</i>	28



PARTE I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

- 1.1 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, forniture, prestazioni e le provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i Lavori di ***"MSA00.1801L - Lavori di risanamento strutturale di opere in c.a. (pareti a vista presso vari edifici tra i quali ed. 1, 2, 5b e 6; intradossi solai cunicoli ecc.) - Intervento Edifici 1 e 2"***.
- 1.2 Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le forniture, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 1.3 L'esecuzione dei lavori previsti è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

art. 2 TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto è dato a **misura, mediante offerta a prezzi unitari**.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 602.192,30 (euro seicentoduemilacentonovanta-due/30), più IVA al 22% come per legge, di cui € 551.345,13 per i lavori a misura soggetti a ribasso, € 38.639,48 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 2.207,69 per oneri di discarica non soggetti a ribasso, € 10.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso, il tutto come appresso riepilogato:

Lavori a misura	€ 551 345,13
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 38 639,48
Oneri smaltimento non soggetti a ribasso	€ 2 207,69
Lavori in economia	€ 10 000,00
TOTALE	€ 602 192,30

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica, offerte pari o in aumento riferite all'importo complessivo.

Ai fini della determinazione dell'importo dei lavori a base d'asta i prezzi delle lavorazioni sono stati desunti dal Prezziario Generale Opere Edili del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche edizione anno 2018 o ricavandoli da nuove regolari analisi prezzi. Le nuove analisi sono state effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di redazione del progetto. Le spese generali sono state fissate al 15%, comprensive degli oneri di sicurezza indiretti, e gli utili al 10%.

Gli oneri di conferimento a discarica autorizzata (smaltimenti), come nelle precedenti versioni del prezziario regionale, sono a carico della stazione appaltante e saranno corrisposti previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura quietanzata. Ai costi sostenuti dall'appaltatore sarà applicata solo la maggiorazione del 15% a titolo di spese generali.

Resta stabilito che nel prezzo offerto sono compresi, anche se non descritti, tutti i mezzi d'opera, le opere provvisorie, il carico e lo scarico dei materiali, il tiro in alto, il trasporto a rifiuto, il disagio e i maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di strutture operanti e qualsiasi altro onere e magistero, per l'esecuzione dei lavori medesimi.



Trattandosi di un intervento su di un bene in parte in attività, per i quali si potrà rendere necessario la realizzazione di opere di adattamento allo stato di fatto che si troverà al momento dell'esecuzione dei lavori si propone all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, e s.m.i., di autorizzare, con successivo atto del RUP, modifiche contrattuali nonché varianti finalizzate a soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e che siano legate alla specificità dell'opera da realizzare; tali modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):

1. comportino l'esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara;
2. per importi fino al limite del 10% dell'ammontare complessivo dell'appalto;

ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali e/o varianti si terrà conto dei prezzi di contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terrà conto del prezzo regionale vigente alla data dell'offerta, sui quali sarà applicato il ribasso offerto") In ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

L'importo totale massimo dell'appalto, pari a € 662.411,53, comprensivo dei lavori, dei lavori in economia, degli oneri di sicurezza, degli oneri di conferimento a discarica e della eventuale quota di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, è suddiviso secondo le categorie e classifiche SOA riportati nella tabella successiva

Si precisa che per la categoria prevalente OG1

- è ammesso l'avvalimento;
- è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;
- è possibile ricorrere al c.d. subappalto necessario (o qualificante) nei limiti del 40% dell'importo totale della stessa e dell'appalto;

Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

CATEGORIA (descrizione)	CATEGORIA (cod.)	IMPORTO	MODIFICHE (art.106, c. 1, lett. a) d.lgs.50/2016)	IMPORTO TOTALE	CLAS.	%
Edifici civili e industriali	OG1 Prevalente	€ 602.192,30	€ 60 219,23	€ 662 411,53	III	100

art. 3 STATO DEI LUOGHI, SOPRALLUOGO

3.1 Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dall'Università tutta la collaborazione richiesta. Conseguentemente l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche; le condizioni locali, inclusi i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori su complessi universitari in esercizio ed in prossimità di impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui strade di accesso, cave, discariche, permessi, eccetera. L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi. L'Appaltatore conferma inoltre di avere conoscenza del fatto che il sito degli Interventi è interessato da attività didattiche scientifiche in corso e che non potranno in alcun modo essere sospese e/o ritardate durante l'esecuzione delle opere.

3.2 Per quanto al punto precedente il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato con le modalità ed i tempi previsti per il sopralluogo sono indicati nel bando e/o norme di gara.



PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 4 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'interpretazione delle clausole del contratto, del presente Capitolato e di tutti i documenti tecnici di gara è svolta tenendo conto delle finalità per le quali il lavoro è stato progettato. Prevarranno pertanto le soluzioni interpretative meglio rispondenti a dette finalità. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

art. 5 DOCUMENTI DI CONTRATTO

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) il Contratto, da stipularsi con l'Aggiudicatario;
- b) questo Capitolato Speciale, i disciplinari tecnici e il Capitolato Generale (D.M 145/2000);
- c) i documenti facenti parte del Progetto di Gara, come elencati nel relativo elenco;
- d) l'Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario;
- e) Il piano di sicurezza e coordinamento, PSC, e il piano operativo di sicurezza, POS, di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, redatto e consegnato dall'aggiudicatario entro trenta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione;
- f) il programma dei lavori esecutivo redatto dall'appaltatore.

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine decrescente di importanza con il quale sono stati qui sopra elencati. La documentazione sopra elencata costituisce inoltre la chiave interpretativa della volontà contrattuale.

art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

- 6.1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 6.2 L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
- 6.3 Le opere del presente appalto potranno essere consegnate con consegne parziali ed eseguite qualora la Direzione Lavori ne rappresenti la necessità, anche nei giorni festivi, prefestivi e/o in orari notturni e comunque in orari diversi da quelli previsti dal CCNL, senza che l'impresa appaltatrice abbia nulla a pretendere.

art. 7 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 7.1 In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 7.2 Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



art. 8 DOMICILIO DEI CONTRAENTI, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE

- 8.1 L'Università ha domicilio presso la propria sede legale in Napoli, Corso Umberto I. L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio in Napoli all'atto della stipula del Contratto.
- 8.2 L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 8.3 L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante;
- 8.4 Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 8.5 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 8.6 Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

art. 9 OSSERVANZA DI PROTOCOLLI, CODICI E PIANI

L'Appalto in oggetto è sottoposto alle procedure di accertamenti amministrativi in fase di gara ed esecuzione previsti dal Protocollo di Legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, al Codice di Comportamento di Ateneo, al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell'Università.



PARTE III - GARANZIE

art. 10 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, co. 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è richiesta una garanzia definitiva costituita e disciplinata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 che qui si intende integralmente riportato. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

art. 11 COPERTURE ASSICURATIVE.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi.

Di conseguenza, è onere dell'esecutore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze che coprano i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e per responsabilità civile per danni a terzi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale, per ogni tipologia di danno, pari ad euro 2.500.000,00.

Il valore del massimale richiesto è giustificato dalle seguenti particolari circostanze: trattasi di interventi a farsi su strutture ed impianti esistenti di elevato valore economico ed asserviti ad attività istituzionali dell'Università la cui indisponibilità per danni creerebbe perdite economiche paragonabili al massimale richiesto.

Le polizze assicurative di cui ai precedenti punti dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante. Devono coprire l'intero periodo dell'appalto (dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio). Devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, ai quali non si darà corso in assenza della documentazione.

Le garanzie precedenti devono essere operanti dalla consegna dei lavori sino al termine delle attività previste dal Contratto, nonché per i danni causati in detto periodo, ma evidenziatisi nei 12 mesi successivi.

Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.



PARTE IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE

art. 12 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI, TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza dei patti fin da ora fissati circa le modalità di consegna ed i tempi per l'ultimazione dei lavori, patti che di seguito si riportano.

- 12.1 **Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 300 giorni naturali e consecutivi.** La consegna ed inizio dei lavori avverrà non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. Resta stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data della prima atto formale di consegna. La consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale.
- 12.2 Con l'atto formale di consegna di cui al punto precedente l'appaltatore sarà consegnatario delle aree di intervento di cui al cronoprogramma dei lavori a base di gara.
- 12.3 Se nel giorno fissato e comunicato dalla stazione appaltante, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data entro 5 giorni dalla precedente; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia definitiva al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 12.4 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, e le polizze di cui all'art. 11 egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, al RUP, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
- 12.5 Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali e, pertanto, non saranno concesse proroghe motivate da avverse condizioni meteo.
- 12.6 L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente con i tempi contrattuali connaturati ed alle finalità dell'appalto, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
- 12.7 Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento



degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del d.lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

12.8 I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e parte integrante il progetto esecutivo, come eventualmente modificato a seguito dell'offerta dell'appaltatore; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

12.9 E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti

art. 13 PROROGHE

13.1 Salvo quanto indicato all'art. precedente, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale (almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione). In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

13.2 In deroga a quanto previsto al periodo precedente, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

art. 14 PENALI

14.1 Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione per l'esecuzione delle opere di cui al punto 12.1 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale nella misura di 1‰ (1 per mille) per ogni giorno di ritardo.

14.2 La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione;

14.3 Nei casi di inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 39 del presente capitolato ("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera") la Stazione appaltante può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato articolo.

14.4 L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, può essere disposta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del DLgs n. 50/2016.

14.5 L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

art. 15 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di



esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

art. 16 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Le eventuali sospensioni dei lavori, disposte dal Direttore dei lavori o dal RUP, sono disciplinate dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

La risoluzione del contratto per eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è regolata dall'art. 108 commi 4 e successivi del D. lgs. 50/2016.



PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA

art. 18 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Trova applicazione quanto stabilito dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs.n.50/2016. Pertanto, l'Appaltatore ha diritto, nei modi e nei tempi previsti dal predetto articolo, all'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale complessivo.

art. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO

- 19.1 L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera mediante emissione di certificato di pagamento, **a cadenza bimestrale**.
- 19.2 Il primo SAL sarà corrisposto sulla base del valore dei lavori eseguiti dalla data di consegna fino all'ultimo giorno del mese successivo. Tutti gli altri SAL saranno corrisposti sulla base del valore dei lavori eseguiti dal primo giorno del mese e fino all'ultimo giorno del mese successivo.
- 19.3 Nel caso in cui sia emesso il certificato di ultimazione lavori in data precedente al termine di cui al comma precedente, gli importi corrispondenti al valore dei lavori eseguiti alla data di detto certificato saranno contabilizzati con l'emissione dello stato finale dei lavori.
- 19.4 I lavori in economia previsti in contratto saranno contabilizzati con idonee liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e provviste, e da liquidare:
 - quanto alla mano d'opera, trasporti e noli, sulla base dei prezzi ufficiali correnti, aumentati del 15% per spese generali e successivamente del 10% per utile e con l'applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi;
 - quanto alle provviste, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribassi di cui alla voce precedente.
- 19.5 Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati in quota proporzionale all'avanzamento dei lavori.
- 19.6 La Stazione Appaltante farà fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito di discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali come stabilito dalla Delibera n° 508 del 04/10/2011 della Giunta Regionale della Campania. Negli oneri di smaltimento si intendono inclusi quelli di caratterizzazione CER.
- 19.7 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
- 19.8 Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1 il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al SAL e comunica all'Appaltatore, con PEC, l'autorizzazione ad emettere la relativa fattura. Detti certificati riporteranno in detrazione le eventuali penali applicate ai sensi dell'art. 14
- 19.9 L'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n.55 del 3 aprile 2013, solo dopo aver ricevuto la predetta comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento. Le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 e riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- Codice Univoco Ufficio: **H4R29U**;
- Codice Identificativo Gara CIG: **8204348A24**;



- Codice Univoco del Progetto CUP: **E61J17000060005**;
- Codice Identificativo Procedimento CIP: **MSA00.1801L**;
- Scissione dei pagamenti.

La trasmissione della fattura elettronica deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sul sito www.fatturapa.gov.it. Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di accettazione della fattura passiva sul Sistema di Interscambio (SdI), da parte del referente del servizio di fatturazione elettronica di questa amministrazione. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

19.10 Al fine di rispettare il termine di cui sopra, entro 15 giorni successivi scadenza di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «SAL n. ___ per lavori a tutto il ___/___/___», e lo trasmetterà al responsabile del procedimento.

19.11 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

19.12 Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

art. 20 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 a pena di risoluzione del contratto.

L'appaltatore dovrà inserire in tutti gli eventuali contratti sottoscritti con il subappaltatore o con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, oltre ai codici CIG e CUP dell'intervento, specifiche clausole di risoluzione con la quale si preveda che, in caso di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

La Stazione appaltante per il tramite del responsabile del Procedimento verificherà che in detti contratti sia presente la predetta clausola.

art. 21 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

21.1 Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 30 (trenta) dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento con allegata relazione. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

21.2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

21.3 La rata di saldo, per consentire le approvazioni richieste, unitamente alle ritenute di cui al comma 2 dell'art. 19 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

21.4 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

21.5 La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dall'art. 103 comma 6 del D. lgs. 50/2016.



- 21.6 Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

art. 22 RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

- 22.1 Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la comunicazione del responsabile del procedimento di autorizzazione ad emettere fattura; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
- 22.2 Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della fattura passiva sul Sistema di Interscambio (SdI), da parte del referente del servizio di fatturazione elettronica di questa amministrazione; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
- 22.3 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene, su semplice richiesta dell'Appaltatore, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
- 22.4 È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
- 22.5 Non sono dovuti interessi per i tempi di acquisizione del DURC qualora questi, alla prima richiesta, risultino non regolare o avente data di scadenza ricadente nei 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della fattura passiva sul Sistema di Interscambio (SdI), da parte del referente del servizio di fatturazione elettronica di questa amministrazione.

art. 23 REVISIONE PREZZI

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

art. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- 24.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 ed alle condizioni di cui all'art. 106 del D. lgs. 50/2016.

art. 25 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piede d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che



Lavori di risanamento strutturale di opere in c.a. (pareti a vista presso vari edifici tra i quali ed. 1, 2, 5b e 6; intradossi solai cunicoli ecc.) - Intervento Edifici 1 e 2.

Ripartizione Edilizia – U.T.I.E.



l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

università degli studi di napolifedericoll



PARTE VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

art. 26 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La D.L. si riserva la facoltà di richiedere durante il corso dei lavori, laddove vi fossero anomalie nel rispetto delle tempistiche complessive, programmi di lavoro di dettaglio anche per singole categorie, al fine di verificare le modalità di recupero dei tempi e l'organizzazione tra le ditte operanti.

art. 27 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

- 27.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, del presente appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 27.2 Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli, 16 e 17 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000).
- 27.3 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore restano fermi i diritti e i poteri dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.
- 27.4 L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti di gara, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
- 27.5 Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o di convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
- 27.6 Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato deve risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione, che potrà essere richiesta dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.



art. 28 DIREZIONE DEI LAVORI

- 28.1 Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101 del D. lgs. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei lavori, (per brevità nel presente "Ufficio direzione o Ufficio di direzione lavori") costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
- 28.2 Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
- 28.3 Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
- 28.4 L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

art. 29 MATERIALI DI DEMOLIZIONE, TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA

- 29.1 I materiali provenienti da demolizioni, di proprietà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Capitolato Generale (D.M. 145/2000), saranno trasportati e regolarmente accatastati dall'appaltatore in discarica autorizzata.
- 29.2 L'appaltatore s'intende compensato di detta operazione con i prezzi degli delle demolizioni.
- 29.3 La Stazione Appaltante farà fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito di discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali come stabilito dalla Delibera n° 508 del 04/10/2011 della Giunta Regionale della Campania. Negli oneri di smaltimento si intendono inclusi quelli di caratterizzazione CER.

art. 30 VARIAZIONE DEI LAVORI

L'introduzione di varianti dei lavori è disciplinata dall'art. 106 del D. lgs. 50/2016.

art. 31 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le variazioni saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- desumendoli dal Prezziario Generale Opere Edili del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche edizione anno 2018 o vigenti alla data dell'offerta;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data della formulazione dei nuovi prezzi. Le spese generali saranno pari al 15%, comprensive degli oneri di sicurezza indiretti, e gli utili pari al 10%.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dall'Università su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

I nuovi prezzi possono essere redatti per singola lavorazione o per lavorazioni più complesse. Per singola lavorazione il nuovo prezzo includerà materiali, noli e manodopera. Per lavorazioni complesse il nuovo prezzo sarà composto da più voci elementari sempre riferite a materiali, noli e manodopera e verrà espresso come somma di esse.



Lavori di risanamento strutturale di opere in c.a. (pareti a vista presso vari edifici tra i quali ed. 1, 2, 5b e 6; intradossi solai cunicoli ecc.) - Intervento Edifici 1 e 2.

Ripartizione Edilizia – U.T.I.E.



Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Direttore dei Lavori può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, nei modi previsti dalla normativa, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

università degli studi di napolifedericoll

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DD/2020/204 del 11/02/2020
Firmatari: D'Alessio Raffaele



PARTE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

art. 32 NORME DI SICUREZZA GENERALI

- 32.1 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 32.2 L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 32.3 L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

art. 33 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e ss.ms. e ii. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

art. 34 PIANI DI SICUREZZA

- 34.1 L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
- 34.2 L'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 34.3 Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 34.4 Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lett. a), le proposte si intendono accolte.
- 34.5 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di 5 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lett. b), le proposte si intendono rigettate.
- 34.6 Nei casi di cui al comma 2, lett. a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 34.7 Nei casi di cui al comma 2, lett. b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti



maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

art. 35 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- 35.1 L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna e inizio dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.
- 35.2 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 49 del Capo I del presente Capitolato.
- 35.3 Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
- 35.4 In caso di raggruppamento o subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

art. 36 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

- 36.1 L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.
- 36.2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 36.3 Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
- la propria idoneità tecnico-professionale (cioè in possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- 36.4 L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
- 36.5 Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.



PARTE VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

art. 37 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito.

Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

art. 38 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI

38.1 La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione degli importi per gli oneri di sicurezza corrisposti e delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

38.2 In deroga a quanto previsto al primo comma, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti.



PARTE IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

art. 39 CONTROVERSIE

- 39.1 L'impresa appaltatrice terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia derivante dall'esecuzione dei lavori e da conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste etc. da parte dei terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
- 39.2 Durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore assumerà l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante tutte le evenienze, gli accadimenti ed i fatti che in qualche modo possono incidere sui costi dell'appalto, collaborando così al contenimento della spesa ed assumendo una diretta responsabilità per i danni, sia a carico dell'Università, sia a carico dell'Appaltatore, derivanti dalla ritardata segnalazione.
- 39.3 La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e l'Università dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla parte VI, titolo I, capo II del codice dei contratti – D.Lgs. 50/2016. Le controversie che durante l'esecuzione o al termine dei lavori non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al Tribunale di Napoli.

art. 40 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

- 40.1 L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 40.2 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 0,5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
- 40.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- 40.4 Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 81/2008 co. 1., qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra



documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

- 40.5 Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
 - b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
- 40.6 Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, del d.l. n. 223/06 così come convertito dalla legge n. 248/2006 della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- 40.7 Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
- 40.8 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
- 40.9 Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
- 40.10 Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
- 40.11 Si fa in ogni caso rinvio – anche in riferimento alle sanzioni applicabili per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria – alle disposizioni di cui al Dlgs 151/2015 e s.m.i.

art. 41 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per le ipotesi di risoluzione e di recesso, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.



PARTE X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

art. 42 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 42.1 L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
- 42.2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.
- 42.3 Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.
- 42.4 L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

art. 43 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

- 43.1 La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.
- 43.2 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 43.3 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
- 43.4 La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 43.5 Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino alla emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione.

art. 44 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

- 44.1 Per i termini e le modalità delle attività di collaudo dei lavori si rinvia all'art. 102 del D.lgs. 50/2016.



PARTE XI - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

art. 45 LAVORI A MISURA

- 45.1 Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'art. 30 e successivo del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
- 45.2 Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 30 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
- 45.3 Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
- 45.4 Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
- 45.5 La contabilizzazione delle opere verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 26 del presente Capitolato Speciale.
- 45.6 Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

art. 46 LAVORI A CORPO

- 46.1 La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 46.2 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

art. 47 LAVORI IN ECONOMIA

- 47.1 L'Università, per la quota parte di lavori in economia previsti in contratto, si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore, che pertanto è tenuto a corrispondere, l'eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e provviste, e da liquidare:
- quanto alla mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento



dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

- quanto alle provviste, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui alla voce precedente.

47.2 Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri e modalità.

art. 48 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

48.1 In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 19 del presente Capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

48.2 I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. 145/2000.

art. 49 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

49.1 Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

49.2 Rivestimenti di Pareti.

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

49.3 Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali.

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiaccia di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

49.4 Intonaci.

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.



Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

49.5 Tinteggiature, Coloriture e Verniciature.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.
- E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

49.6 Lavori di Metallo.

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

49.7 Tubi Pluviali.

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al punto relativo ai "Lavori in Metallo" e con tutti gli oneri di cui sopra.

49.8 Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.



L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.

49.9 Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

49.10 Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.



PARTE XII - NORME FINALI

art. 50 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, questi ultimi da integrare, nel caso di un incremento dell'importo del contratto rispetto a quello originario. Nel caso di una riduzione del contratto l'Università rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso, secondo le vigenti disposizioni fiscali, delle maggiori imposte pagate.
- Le spese di imposta di bollo sul contratto e su tutti gli atti relativi alla esecuzione dello stesso.
- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che, in virtù dell'oggetto dei lavori, dovrà essere un tecnico professionalmente abilitato ed iscritto al relativo albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- Oneri derivanti dalla necessità di garantire la continuità di servizio e funzionalità degli impianti nelle zone dell'edificio/complesso non oggetto di consegna, provvedendo a proprie spese alla progettazione e realizzazione degli interventi necessari al sezionamento e/o bypass degli impianti, con fornitura di tutti i materiali e componenti necessari, al fine di garantire alle strutture presenti in tali zone di continuare le proprie attività.
- Accettare fin d'ora che le lavorazioni rumorose, che possono disturbare gli utenti del complesso/edificio/vicinato impedendo di fatto il normale svolgimento delle attività o azioni di vita quotidiana, siano svolte in determinati orari concordati con la direzione lavori, anche al di fuori del normale orario lavorativo o in orario notturno.
- Movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Università e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio sia del personale e della direzione ed assistenza dell'Impresa che della Direzione Lavori, arredati, illuminati e condizionati a seconda delle richieste della direzione, la relativa manutenzione e pulizia giornaliera, con fornitura di almeno un computer e relativi software (office, autocad, primus, etc.), stampante laser A3 a colori, relativi materiali di consumo.
- L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- Far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- La esecuzione a proprie spese, di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.



- Le spese per l'effettuazione delle prove relative al funzionamento degli impianti.
- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
- La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
- Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.).
- La predisposizione e la stampa degli elaborati necessari, compreso oneri per ulteriori indagini, bolli, tasse e pagamento di quanto dovuto, per la denuncia al Genio Civile per autorizzazione sismica e di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, compreso la predisposizione degli atti e gli oneri dovuti agli organismi di ispezione quali ISPESL, ASL, ARPA, VV.F., ecc. per la messa in esercizio dei locali e relativi impianti ad ultimazione e collaudo eseguito, salvo, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- La gestione di tutte le procedure e di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine allo smaltimento di rifiuti classificati speciali, tossici e nocivi; ad ogni inosservanza sulle norme vigenti relative allo smaltimento dei rifiuti, in particolare se trattasi di rifiuti tossici e/o nocivi, sarà applicata una penale pecuniaria dello 0.2 % dell'importo dei lavori, fatto salvo il risarcimento per eventuali danni o oneri causati all'Università per l'effetto dell'inadempienze in parola.
- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Università, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Università intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Università, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Università. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- Provvedere a sua cura e spese, ove necessario, di una copertura e/o sistema alternativo per proteggere i piani sottostanti dalle eventuali infiltrazioni in caso di pioggia, oltre all'impermeabilizzazione del piano di calpestio prevista da progetto. Tutti gli oneri ed i costi della eventuale ulteriore protezione dalle infiltrazioni si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di progetto.
- L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 81/08 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Università nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.



- Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
- Entro cinque giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori.
- Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto di noli a caldo ed ai contratti similari.
- L'osservanza delle specifiche tecniche e degli obblighi espressi nel Capitolato speciale degli impianti tecnologici che si intende completamente trascritto e confermato con il presente, compreso tutti gli oneri in essi previsti nessuno escluso.
- L'osservanza di tutti gli ulteriori oneri previsti negli altri elaborati tecnici, (capitolati tecnici, specifiche tecniche, relazioni ecc.) allegati al progetto.
- Gli oneri del pagamento di tasse, bollettini di c/c e quant'altro occorra per il rilascio delle autorizzazioni per la regolare esecuzione dei lavori.
- Gli oneri della guardiania delle opere eseguite, se richiesta dall'Amministrazione, dalla data di ultimazione dei lavori all'approvazione del collaudo degli stessi, ovvero fino alla consegna delle opere eseguite all'Università.
- L'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto (concessioni, autorizzazioni ecc.).
- Gli oneri e le spese per canoni, versamenti, imposte in genere per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al precedente punto.
- La tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
- Il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli Enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori.
- Redazione e oneri derivanti dalla predisposizione degli elaborati necessari alle procedure di cui al DPR 1° agosto 2011, n. 151 susseguenti alla ultimazione dei lavori (pratiche VV.F.).
- I maggiori oneri derivanti dall'uso del ponteggio per l'apposizione di teli contenenti anche rappresentazioni pubblicitarie su autorizzazione dell'Università; i relativi benefici sono attribuiti per l'80% all'Università e per il 20% all'Appaltatore per tener conto dei citati maggiori oneri.
- Ad ultimazione dei lavori, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:
 - rilascio di tutta la documentazione di fine lavori in triplice copia cartacea e su supporto DVD (dwg, pdf, docx, xlsx, ecc)
 - il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 7 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
 - la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'appaltante tramite il responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, con il pagamento di tasse e altri oneri per l'ottenimento del suddetto documento;
 - la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;
 - la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
 - la fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti;
 - l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte dell'appaltante;



- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna. Compete inoltre all'appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, con particolare riferimento: alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori; all'elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere richiesti dagli atti contrattuali e di quelli che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione e ai propri mezzi d'opera, da sottoporre all'approvazione del direttore dei lavori, per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nel compenso stabilito dal presente Capitolato.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi offerti.